



PROTOCOLLO DI AZIONE

VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL "GRUPPO DEI 20" (G 20)

PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- a tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

- b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014,

CONSIDERATO CHE

- con D.P.C.M. del 26 novembre 2019 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la "Delegazione per la Presidenza italiana del G20", che si terrà in Italia dal 1.12.2020 al 30.11.2021 (di seguito "Delegazione G20");
- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2019, il Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio è stato nominato quale Capo della Delegazione G20 (nel prosieguo anche "Capo Delegazione");
- la suddetta Delegazione G20 ha il compito di assicurare l'organizzazione di tutti gli adempimenti di carattere logistico e protocollare per il buon esito della Presidenza italiana del G20;
- d'intesa con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è intenzione di affidare a Consip Spa, quale centrale di committenza, il compito di procedere all'espletamento fino a due gare su delega, e nello specifico:
 - a) per l'affidamento dei servizi di organizzazione, allestimento, per le sedi presso le quali si terranno gli eventi del G20, gestione eventi, registrazione, accreditamento e controllo accessi per la presidenza annuale del G20;
 - b) per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi;
- con nota acquisita al protocollo ANAC n. 7850 del 30.1.2020, il Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio, in qualità di Capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del "Gruppo dei 20" (G20) ha richiesto l'attivazione di una vigilanza collaborativa, in vista dell'avvio delle suddette procedure;
- l'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, in quanto afferente grande evento a contenuto economico;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente f.f., Francesco Merloni;

E

Il Capo della Delegazione G20 (nel prosieguo anche "Capo Delegazione"), nella persona del Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità potrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata sui seguenti affidamenti:
 - a) servizi di organizzazione, allestimento, per le sedi presso le quali si terranno gli eventi del G20, gestione eventi, registrazione, accreditamento e controllo accessi per la presidenza annuale del G20;
 - b) somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti e atti della procedura di affidamento e della successiva fase di esecuzione:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - elenco dei partecipanti alla gara;

- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione;
- atti finalizzati alla conclusione di accordo bonari e contratti di transazione di cui agli artt. 239 e 240 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela;
- atti con cui si dispongono sospensioni contrattuali;
- atti con i quali vengono contestate violazioni al protocollo di legalità, ove sottoscritte;
- atti con i quali vengono riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Capo Delegazione si impegna ad inserire e a far inserire a CONSIP Spa nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“CONSIP Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp” . La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.
2. Il Capo Delegazione si impegna a promuovere e a far promuovere a CONSIP S.p.A. la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità che contengano la clausola di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

- a) gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Capo Delegazione o dalla stazione appaltante;
 - b) a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c) in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Capo Delegazione o alla stazione appaltante.
2. Nell’ ipotesi di cui alla precedente lett. c), il Capo Delegazione o la stazione appaltante:
- a) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino al 30 novembre 2021, data in cui terminerà la Presidenza Italiana del G20.

Articolo 8

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l’Autorità rende le proprie osservazioni nell’espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Capo Delegazione o dalla stazione appaltante che si impegnano a concedere l’accesso alle suddette note.

Articolo 9

(Prerogative del Capo Delegazione o della stazione appaltante)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Capo Delegazione o della stazione appaltante, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente f.f. della Autorità
Nazionale Anticorruzione
Francesco Merloni

Capo della Delegazione G20
Giuseppe Scognamiglio

(firmato digitalmente)